



# COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

N. 3 Reg. Delib.  
del 17/04/2023

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : CONFERMA PEF 2022/2024 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala CONSILIARE, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MONDIN Luca	Presidente	Si
ABOVE LUIGI	Consigliere	Giust.
ANGUSTI IRENE	Consigliere	Si
BERTAGGIA Andrea	Vice Sindaco	Si
GALBARINI ANTONIO	Consigliere	Si
PALLAVICINI STEFANO	Consigliere	Si
PAVAROTTI ELISA	Consigliere	Si
TAVERNA GLADYS	Consigliere	Giust.
BRAVO ALESSANDRO	Consigliere	Si
BRUNOLDI LUCA	Consigliere	Si
LANZAROTTI STEFANIA	Consigliere	Si
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Il Signor MONDIN Luca, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO : CONFERMA PEF 2022/2024 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la seguente proposta corredata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato  
Udito l'intervento del Consigliere Bravo;

Udito l'intervento del Sindaco;

Visto il T.U.E.L. 267/00;

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.9
Consiglieri favorevoli	N.6
Consiglieri contrari	N.3(Bravo,brunoldi,Lanzarotti)

### **DELIBERA**

Di approvare la seguente proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art.49 del D.lgs.n.267/00, costituisce la presente deliberazione.

### **SUCCESSIVAMENTE**

#### **Il Consiglio Comunale**

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.9
Consiglieri favorevoli	N.6
Consiglieri contrari	N.3(Bravo,brunoldi,Lanzarotti)

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di approvazione del bilancio

## CONFERMA PER 2022/2024 - APPROVAZIONE TARIFFE 2023

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Richiamata la propria deliberazione n.3/2022 di approvazione del PEF 2022/2024

Visto l'articolo 19 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti riduzioni:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE (%)
Abitazioni con unico occupante	30%
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale (non inferiore a sei mesi) od altro uso limitato e discontinuo	20%

Visto l'articolo 20 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 20% nella parte variabile per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;
- b) riduzione del 30% nella parte variabile per le abitazioni con presenza nel nucleo familiare di disabile al 100%.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di riconfermare le predette agevolazioni e riduzioni per l'anno 2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA <sup>1</sup>, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023**, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*;
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

### SI PROPONE

- 1) di approvare, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, relativa alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche**;
- 2) di quantificare in € 97.995,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di riconfermare le riduzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento TARI,
- 5) . di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI :
  - 1° rata al 31.05.2023 (50%)
  - 2° rata al 31.10.2023( 50%)
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

## UTENZE DOMESTICHE

### QUOTA FISSA

Utenze domestiche	KA Prescelto
1 componente	0,80
2 componenti	0,94
3 componenti	1,05
4 componenti	1,14
5 componenti	1,23
6 o più componenti	1,30

### QUOTA VARIABILE

Utenze domestiche	KB Prescelto
1 componente	69,6
2 componenti	187,2
3 componenti	123
4 componenti	83,20
5 componenti	39
6 o più componenti	15

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	15.915	87	0,740	77,53
FASCIA B	2	16.863	117	0,870	155,06
FASCIA C	3	9.144	60	0,971	198,67
FASCIA D	4	4.817	32	1,055	251,97
FASCIA E	5	1674	12	1,138	314,96
FASCIA F	6 o più	572	4	1,203	363,41



Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,491	0,668	<b>1,159</b>
2	Cinematografi e teatri	0,333	0,457	<b>0,789</b>
3	Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta	0,506	0,693	<b>1,198</b>
4	Campeggi, distributori carburanti	0,747	1,025	<b>1,772</b>
5	Stabilimenti balneari	0,465	0,633	<b>1,098</b>
6	Esposizioni, autosaloni	0,387	0,536	<b>0,923</b>
7	Alberghi con ristorante	1,294	1,773	<b>3,068</b>
8	Alberghi senza ristorante	0,925	1,267	<b>2,192</b>
9	Case di cura e riposo	1,025	1,402	<b>2,427</b>
10	Ospedale	1,075	1,474	<b>2,549</b>
11	Uffici, agenzie	1,180	1,616	<b>2,796</b>
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,529	0,725	<b>1,254</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,094	1,241	<b>2,334</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,326	1,382	<b>2,708</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli E ombrelli, antiquariato	0,652	0,749	<b>1,401</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,308	1,355	<b>2,663</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista)	1,171	1,362	<b>2,534</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista,)	0,843	1,029	<b>1,872</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,139	1,362	<b>2,502</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,592	0,476	<b>1,069</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,747	0,685	<b>1,432</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,926	9,487	<b>16,413</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,687	7,789	<b>13,476</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	4,671	6,393	<b>11,064</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,178	2,985	<b>5,163</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,891	2,588	<b>4,479</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,412	11,518	<b>19,929</b>
28	Ipermercati di generi misti	1,959	2,685	<b>4,644</b>
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,748	6,506	<b>11,254</b>
30	Discoteche, night club	1,344	1,845	<b>3,189</b>



# COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

## CONTROLLO DI REGOLARITA'

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i., si esprime parere favorevole.

**FAVOREVOLE**

Olevano di Lomellina, 17.04.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to **PERRUCCI Sabina**

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90  
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento dell'Ente sui controlli interni;

Data 17.04.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to SABINA PERRUCCI

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2 del D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i..

Olevano di Lomellina, 17.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

REVISORE DEI CONTI  
DEL COMUNE DI OLEVANO LOMELLINA

PARERE N. 2/2023

SULLA CONFERMA DELLE TARIFFE AI FINI  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Cremona, 11 aprile 2023.

Il Revisore dei Conti,

ricevuta la bozza di delibera del Consiglio Comunale riguardante la riconferma delle tariffe, delle agevolazioni e delle riduzioni ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

VISTI

- Part. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).
- Part. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);
- le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020;

CONSIDERATO CHE

- i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- Part. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";
- l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La

*relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune?*

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2022, ha approvato il piano economico finanziario e le tariffe tari per l'anno 2022;

### VISTO

l'atto di validazione del PEF riguardo al PEF 2022-2025;

### ESPRIME

**parere favorevole** in ordine alla riconferma delle tariffe, delle agevolazioni e delle riduzioni ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023, ricordando all'Ente di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 13, commi 15 e 15-ter, D.L. 201/2011.

IL REVISORE DEI CONTI

Stefano Rag. Stefano  


Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
(f.to MONDIN Luca)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addi, li 19/04/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(f.to NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso  
amministrativo  
Olevano di Lomellina, 18.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17.04.2023

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Addi, li 18.4.23

**IL SEGRETARIO COMUNALE**